

DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ

- Nei casi previsti dalle vigenti normative, consente di procedere alla realizzazione d'interventi edilizi mediante dichiarazione sostitutiva del tecnico abilitato. Per tutti gli interventi non riconducibili al permesso di costruire si può adottare la procedura semplificata della Denuncia Inizio Attività.
- Il procedimento può essere attivato dagli aventi titolo con semplice denuncia a firma della proprietà, accompagnata dalla relazione asseverata a firma di professionista abilitato, completa di elaborati tecnici.
- Per la presentazione dell'istanza deve essere utilizzato il modello previsto, compilato in tutte le sue parti. Il modello può essere scaricato dal sito del comune oppure se ne può richiedere copia all'Ufficio Tecnico.
- L'Istanza va depositata presso gli uffici comunali preposti nei giorni ed orari di apertura al pubblico.
La copia timbrata e vidimata, riconsegnata all'atto del deposito, va conservata in quanto la sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
- Come prescritto dall'art. 23 del Testo Unico per l'Edilizia, le opere possono iniziare dopo 30 (trenta) giorni dall'avvenuto deposito della pratica completa allo Sportello Unico per l'Edilizia. La validità del procedimento è fissata in anni tre dal trentunesimo giorno di deposito (salvo interruzione dei termini), entro i quali dovrà essere comunicata la fine lavori. Nel caso di interventi complessi o in zone di particolare tutela il cui vincolo spetta ad Amministrazioni Pubbliche diverse dal Comune, i tempi sono modificati in relazione all'ottenimento dei predetti pareri.
- La DIA in alcuni casi è soggetta al pagamento del contributo di costruzione in relazione al tipo di intervento ed alla sua destinazione, secondo le tariffe in vigore. In tal caso in allegato alla DIA deve essere presentata idonea documentazione al fine di verificare i conteggi eseguiti. Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla Comunicazione da parte del Comune trascorsi i quali la pratica verrà annullata ed archiviata senza alcun ulteriore avviso. Resta inteso che i termini di decorrenza per la validità del procedimento sono da considerarsi dalla data di pagamento del contributo di costruzione, quindi i lavori possono iniziare dopo trenta giorni dall'avvenuto pagamento degli oneri.
- L'Ufficio competente è l'Ufficio Tecnico

Informazioni utili

E' importante depositare la documentazione della DIA completa (tutta in duplice copia), ai fini di evitare interruzioni del procedimento o il non accoglimento della pratica. La denuncia deve essere firmata dal richiedente avente titolo nelle forme previste dagli art. 38 – 46- 47 del D.P.R. 445/00. La fine lavori deve essere depositata in Comune accompagnata dal certificato di collaudo a firma del professionista incaricato o della richiesta di agibilità, qualora necessaria.